

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. **Autorità Giudiziaria adita:** Tar Lazio – Roma, Sez. I - ricorso r.g. n. 8904/2024
  
2. **Parte ricorrente:** Dott. Tommaso Roveda, nato a Milano, il 14 luglio 1997, codice fiscale RVDTMS97L14F205A
  
3. **Parte resistente:** Ministero della Giustizia
  
4. **Controinteressati** (cui è rivolta la presente notifica per pubblici proclami): Tutti i soggetti collocati nella graduatoria approvata con decreto 15 maggio 2025 (allegata al presente avviso)
  
5. **Sintesi dei motivi di impugnazione:** Parte ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice nei confronti della sua prima prova scritta del concorso per 400 posti da notaio indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022.  
  
Con motivi aggiunti l'impugnazione è stata estesa alla graduatoria definitiva del concorso approvata con decreto 15 maggio 2025.  
  
E' stata proposta anche domanda di accesso agli atti di contestazione della nota del 6 agosto 2024, prot. 163590 con cui il Ministero della Giustizia ha dato riscontro, in maniera non soddisfacente, l'istanza formulata da Parte ricorrente di accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di loro correzione previsti dall'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006.  
  
Di seguito l'indicazione degli atti impugnati e la sintesi dei motivi di impugnazione.  
  
**(A) Ricorso introduttivo notificato il 21 agosto 2024, integrato con motivi aggiunti del 3 dicembre 2024.**

Sono state proposte le seguenti domande:

- annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
  1. giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 – giudizio espresso nel corso della seduta dell'8 novembre 2023 n. 330, come da verbale di pari data impugnato anch'esso assieme alla c.d. “scheda di valutazione” – provvedimenti conosciuti da Parte ricorrente il 3 luglio 2024;
  2. la graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso Parte ricorrente fra gli idonei, anch'essa conosciuta il 3 luglio 2024;
  3. l'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso Parte ricorrente fra gli idonei, anch'esso conosciuta il 3 luglio 2024;
  4. ove occorrer possa, anche i “criteri di valutazione degli elaborati” applicati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati; criteri di cui Parte ricorrente non dispone copia e per cui ha già avanzato istanza di accesso agli atti in data 5 agosto 2024;
  5. sempre ove occorrer possa, i verbali della Commissione giudicatrice del 5-6-7-12- 13- 26 giugno 2023;
  6. ogni altro atto o provvedimento, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;
- domanda di accesso di agli atti ex art. 116 cpa:
  7. per ottenere l'annullamento della nota del 6 agosto 2024, prot. 163783, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato l'istanza formulata da Parte ricorrente per l'accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006;

8. con richiesta di ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

I motivi di impugnazione sono di seguito sinteticamente riepilogati.

- **Primo motivo del ricorso introduttivo** - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incompetenza per la mancata predeterminazione e dichiarazione dei criteri di valutazione delle prove scritte dei candidati.
- **Motivo A.1 del ricorso introduttivo** - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 della L. 52/1985 - eccesso di potere per grave illogicità, errore di diritto e disparità di trattamento. La Commissione ha ritenuto nulla la clausola redatta dalla ricorrente sull'assunto della mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto. Tuttavia, la legge non richiede l'indicazione degli estremi identificativi della planimetria, ma solo la possibilità di individuare con certezza quella cui si riferisce la dichiarazione di conformità dell'immobile. Inoltre, tale valutazione è inficiata da disparità di trattamento in quanto numerosi candidati che hanno seguito la stessa tecnica redazionale prescelta dalla ricorrente sono stati giudicati idonei, senza che fosse loro contestata la stessa nullità.
- **Motivo A.2 del ricorso introduttivo** - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 58 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, errore di diritto e disparità di trattamento. La Commissione ha contestato che l'elaborato del Ricorrente non recherebbe la dichiarazione resa di pugno dal sordomuto Sempronio. La valutazione della Commissione è illegittima perché il Ricorrente ha

correttamente riservato nell'atto lo spazio per la dichiarazione che Sempronio avrebbe dovuto rendere di proprio pugno. La traccia indicava ai concorrenti di impersonificare il ruolo del Notaio Romolo Romani (e non anche quello del sordomuto Sempronio) sicché la scelta redazionale del Ricorrente è coerente con le disposizioni impartite. In ogni caso, nella parte 'teorica' del proprio elaborato il Ricorrente ha dimostrato di conoscere le regole che tutelano la volontà del sordomuto.

- **Motivo B.1 del ricorso introduttivo** - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2812 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Secondo la commissione giudicatrice il Ricorrente avrebbe dovuto fornire a Sempronio una garanzia per l'eventualità che la servitù di passaggio incontrasse l'opposizione del creditore ipotecario. L'elaborato era invece esente da errore poiché la traccia non era sufficientemente precisa in merito al tipo di garanzia pretesa da Sempronio, e del resto in molti altri elaborati la Commissione non ha ritenuto rilevante l'omissione della garanzia rispetto alla servitù di passaggio ai fini della valutazione. Ulteriore ragione di disparità di trattamento risiede nel fatto che ad altri candidati, la mancanza di tale garanzia è stata al più contestata quale ragione di mera insufficienza e non già insufficienza grave, come è stato invece opposto al Ricorrente.
- **Motivo B.2 del ricorso introduttivo** - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 563 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento. La Commissione ha valutato come grave insufficienza la clausola in forza della quale Terzo rinunciava all'azione di restituzione da Primo in quanto avrebbe dovuto essere espressamente limitata al solo immobile

venduto da Secondo e non anche a quello di Primo. Ciononostante, la traccia non forniva alcuna precisa indicazione sulla volontà delle parti, tanto che molti candidati giudicati idonei hanno adottato la stessa soluzione di Parte ricorrente.

- **Motivo B.3 del ricorso introduttivo** - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, co. 22 del DL 223/2006, dell'art. 46 del DPR 445/2000 e dell'art. 1, comma 63 della L. 147/2013. Eccesso di potere per grave illogicità, errore e travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto e incongruità della motivazione. Secondo la Sottocommissione, il ricorrente avrebbe commesso errori di diritto consistenti: a) nell'aver omesso l'indicazione analitica dei mezzi di pagamento all'interno della dichiarazione delle parti circa le modalità di pagamento del prezzo; b) nell'aver omesso il nominativo del soggetto all'ordine del quale è stato emesso l'assegno circolare consegnato da Sempronio al Notaio in "deposito prezzo". Con riferimento al punto a), il giudizio della Commissione è erraneo, perché il Ricorrente ha previsto la dichiarazione delle parti circa le modalità di pagamento del prezzo, facendo espresso rinvio alla clausola che le descrive analiticamente. Con riferimento al punto b), la circostanza che l'assegno fosse stato emesso all'ordine del Notaio è desumibile dal fatto che l'atto precisa che le somme tratte saranno versate sul conto corrente intestato al Notaio medesimo.
- **Motivo C.1. del ricorso introduttivo** - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2671 c.c. - Eccesso di potere per grave illogicità e travisamento dei presupposti. Secondo la Commissione, l'elaborato di Parte ricorrente conterrebbe una clausola risolutiva redatta in maniera approssimativa e inoltre non è stato previsto il negozio accertativo dell'avveramento della condizione. Tuttavia, le informazioni asseritamente mancanti

sono previste direttamente dalla legge, sicché non occorre indicarle; neppure è obbligatorio il verbale di accertamento dell'avveramento della condizione.

- **Motivo C.2. del ricorso introduttivo.** Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1029 c.c. Eccesso di potere per grave illogicità e difetto di motivazione. Il Ricorrente ha dedicato due pagine della parte teorica del suo elaborato all'esposizione della disciplina della servitù per vantaggio futuro. La Commissione ha immotivatamente stabilito che il tema sarebbe stato solo accennato.
- **Domanda di accesso agli atti contenuta nel ricorso introduttivo.** Parte ricorrente ha impugnato la nota del 6 agosto 2024, prot. 163590 con cui il Ministero della Giustizia l'ha invitata a consultare il sito web della procedura concorsuale nonostante nel sito web il documento richiesto non fosse affatto reperibile (criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006). Parte ricorrente ha un interesse diritto, concreto e attuale a ottenere copia dei documenti e non vi sono preclusioni o divieti all'esercizio di tale diritto.
- **Motivo aggiunto unico del 3 dicembre 2024.** Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta. Poiché in corso di giudizio il Ministero della Giustizia ha affermato che i criteri di valutazione sarebbero stati definiti con l'approvazione di un 'formulario standard' allegato al verbale della Commissione esaminatrice n. 15 del 26 giugno 2023, Parte ricorrente ha rilevato come tale formulario non rechi invece i criteri previsti dal Legislatore e ha censurato gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo anche in considerazione della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della

Commissione: violazione di legge rilevante ex se e in quanto indice rivelatore della disparità di trattamento già dedotta con il ricorso introduttivo.

**B) Motivi aggiunti notificati il 9 giugno 2025.**

E' stato chiesto l'annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025 (sopravvenuto in pendenza del giudizio) con cui è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 400 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022 - provvedimento pubblicato sul sito web ministeriale in data 16 maggio 2025.

Contro l'atto sopravvenuto sono state riproposte in via derivata tutte le censure sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 3 dicembre 2024.

6. Lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. n. 8904/2024) nella sottosezione "Fascicoli", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA".

7. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sez. I, n. 2798 del 23 luglio 2025

8. Sono allegati al presente avviso il ricorso introduttivo, i due successivi atti recanti motivi aggiunti, l'ordinanza del TAR Lazio-Roma che ha disposto la notifica per pubblici proclami e la graduatoria finale del concorso (che si invita a consultare).